

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2014
573/2014/R/EEL**

**DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE, A TITOLO DEFINITIVO, DEGLI ONERI NON
ALTRIMENTI RECUPERABILI SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE
FORNITURE AI CLIENTI NON DISALIMENTABILI, PER GLI ANNI 2011 - 2013**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 novembre 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge n. 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto ministeriale 23 ottobre 2007), 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2010) e 6 novembre 2013 (di seguito: decreto 6 novembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 11/07) e, in particolare, il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 207/07 (di seguito: deliberazione 207/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. ARG/elt 107/09, come successivamente modificata ed integrata e, in particolare, il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia Elettrica e il

gas in ordine alla regolazione delle partite Fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)” (di seguito: TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2010, PAS 24/10 (di seguito: PAS 24/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l’Allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e l’allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/EEL e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 370/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 519/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2013, 436/2013/I/EEL (di seguito: deliberazione 436/2013/I/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 456/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 456/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 458/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 458/2013/R/EEL)

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha previsto che:
 - il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
 - il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
- le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne hanno i requisiti sono stati definiti con:
 - il decreto 23 novembre 2007, adottato sulla base della proposta dell’Autorità formulata con la deliberazione 207/07, per i periodi di esercizio del servizio compresi tra l’1 maggio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010;
 - il decreto 21 ottobre 2010, adottato sulla base della proposta dell’Autorità formulata con la deliberazione PAS 24/10, che ha, tra l’altro, previsto che:
 - (i) in via transitoria, il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia fosse posto pari a tre anni, stabilendo pertanto l’assegnazione del servizio per il periodo 2011–2013;

- (ii) l'Autorità definisse un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
- il decreto 6 novembre 2013, adottato a seguito della proposta dell'Autorità formulata con la deliberazione 436/2013/I/EEL, che ha, tra l'altro:
 - (i) previsto che il servizio di salvaguardia aggiudicato in esito a procedure concorsuali, svolte entro il mese di novembre 2013, abbia durata triennale a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2014;
 - (ii) confermato che l'Autorità definisca il meccanismo per la reintegrazione;
- in merito alla regolazione del servizio di salvaguardia:
 - a) i criteri e le modalità di organizzazione delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia sono definiti dalla deliberazione 337/07;
 - b) l'ambito di applicazione e le condizioni del servizio di salvaguardia sono disciplinati dal Titolo 3 del TIV;
 - c) i criteri di quantificazione degli oneri oggetto di copertura nell'ambito del meccanismo di reintegrazione sono definiti:
 - (i) dalla deliberazione 370/2012/R/EEL relativamente ai crediti non riscossi maturati nell'erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio del servizio di salvaguardia conclusi (periodi 1 maggio 2008–31 dicembre 2008; 2009–2010; 2011–2013);
 - (ii) dalla deliberazione 456/2013/R/EEL relativamente ai crediti non riscossi maturati nell'erogazione del servizio, con riferimento al periodo di esercizio del servizio di salvaguardia erogato a partire dall'1 gennaio 2014;
- relativamente ai periodi di esercizio del servizio di salvaguardia conclusi, la deliberazione 370/2012/R/EEL ha previsto:
 - a) la partecipazione al meccanismo di reintegrazione su base volontaria (comma 3.1);
 - b) le modalità di determinazione del livello degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ed i criteri per la quantificazione di tale livello (commi 3.3 e 3.4);
 - c) le modalità di riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili (articolo 4);
 - d) i tempi e le modalità attraverso cui la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) eroga gli oneri riconosciuti agli esercenti la salvaguardia derivanti dal meccanismo di reintegrazione (articolo 5);
 - e) che gli ammontari di reintegrazione per l'anno 2011 fossero determinati a titolo di acconto, rimandando a successivo provvedimento la definizione dei parametri Q_i relativi al periodo 2011–2013 ai fini della quantificazione a titolo definitivo (commi 6.1 e 7.1, lettera e));

- con specifico alla quantificazione a titolo definitivo del periodo 2011-2013, la deliberazione 370/2012/R/eel ha previsto che:
 - a) l'Autorità, con successivi provvedimenti definisca:
 - i parametri Q_I sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio utilizzando i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIU degli anni 2012 e 2013 e le relative informazioni eventualmente fornite dagli esercenti medesimi (comma 4.2);
 - le modalità di applicazione di premi o penalità impliciti nella formula di determinazione del meccanismo di reintegrazione, stabilendo al contempo che tali modalità debbano essere definite solo nel caso in cui l'ammontare effettivamente incassato dal singolo esercente per il biennio 2012-2013 risulti inferiore rispetto a quello dell'anno 2011 (comma 4.4);
 - b) gli esercenti la salvaguardia forniscano alla Direzione Mercati dell'Autorità – secondo tempistiche da quest'ultima definite – le informazioni necessarie per il calcolo dei parametri Q_I (comma 6.3) e per le eventuali modalità di applicazione di premi o penalità (comma 4.4);
 - c) la Cassa pubblichi sul proprio sito internet il modello per la presentazione dell'istanza di partecipazione entro il 30 settembre 2014 (comma 5.2, lettera a)), e tale modello è già stato pubblicato dalla medesima Cassa;
 - d) gli esercenti la salvaguardia presentino istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione entro il 30 novembre 2014 e che la Cassa quantifichi e versi gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante entro il 31 gennaio 2015 (comma 5.2, lettera b));
- il parametro Q_I è finalizzato a riconoscere a ciascun esercente la salvaguardia che intenda partecipare al meccanismo di reintegrazione, un ammontare definito sulla base di una remunerazione in linea con i costi di commercializzazione sostenuti, in luogo del valore Q offerto nell'ambito delle procedure concorsuali; peraltro tale parametro deve essere determinato, in coerenza con le determinazioni già effettuate con la deliberazione 519/2012/R/EEL, con riferimento a:
 - a) ciascun esercente la salvaguardia;
 - b) l'insieme delle aree territoriali in cui l'operatore è stato selezionato come esercente la salvaguardia;
 - c) il periodo 2011-2013 nel suo complesso;
- relativamente alle modalità di applicazione di premi o penalità, la deliberazione 458/2013/R/eel ha:
 - a) previsto che i livelli di premio e penalità impliciti nella formula di determinazione del meccanismo di reintegrazione, che hanno la finalità di valutare il livello di efficienza nel recupero crediti, non siano applicati per gli anni dal 2008 al 2011, anche in ragione delle criticità emerse relativamente alla valutazione del livello di efficienza che l'esercente registra rispetto alla media degli altri esercenti nell'ambito delle istruttorie volte a definire i parametri rilevanti;

- b) integrato la deliberazione 370/2007/R/EEL prevedendo l'eventuale applicazione di premi o penalità sulla base dell'ammontare effettivamente incassato dal singolo esercente sopra indicata, al fine di mantenere il corretto incentivo a una gestione efficiente del credito;
- nello specifico, la verifica che l'ammontare effettivamente incassato dal singolo esercente risulti inferiore rispetto a quello dell'anno 2011, propedeutica all'applicazione di eventuali meccanismi di premi o penalità per gli anni 2012 e 2013, va effettuata:
 - a) tenendo conto del peso degli importi incassati rispetto al totale degli importi fatturati, in quanto il confronto del valore assoluto degli importi incassati sarebbe influenzato dall'evoluzione di altre variabili - come il consumo e il numero dei clienti finali forniti in salvaguardia - che non dipendono dall'efficienza dell'esercente nella gestione del credito;
 - b) considerando una distanza temporale omogenea tra il periodo di emissione delle fatture, riferite alla fornitura del periodo da confrontare con il 2011, e il momento in cui viene valutata la riscossione dei relativi importi;
 - c) considerando il biennio 2012-2013 nel suo complesso, in ragione del fatto che l'ammontare di reintegrazione della sessione di novembre 2014 verrà calcolato per l'intero periodo e non distintamente per i singoli anni.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione dell'Autorità dell'8 agosto 2014, prot. Autorità 22166 (di seguito: richiesta dati salvaguardia), sono stati richiesti a ciascun esercente la salvaguardia del periodo oggetto di analisi, Exergia Spa (di seguito: Exergia), Enel Energia Spa (di seguito: Enel Energia) ed Hera comm Srl (di seguito: Hera), i dati e le informazioni rilevanti sui costi di commercializzazione e sugli oneri della morosità del servizio di salvaguardia, funzionali a:
 - a) la quantificazione a titolo definitivo dei parametri Ω_1 per il periodo 2011-2013 e la definizione delle eventuali modalità di applicazione di premi o penalità;
 - b) la verifica della congruità del corrispettivo unitario di reintegrazione degli oneri salvaguardia;
- in particolare, ai fini delle quantificazioni dei parametri rilevanti per la determinazione degli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione per il periodo considerato, oltre ai dati già a disposizione dell'Autorità per effetto degli adempimenti al TIU, sono state richieste le seguenti ulteriori informazioni:
 - dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia per il periodo 2012 – 2013 e ad altre informazioni sui crediti non incassati, tra cui il fatturato, l'energia fatturata e i clienti serviti, distinti per regione e tra clienti disalimentabili e non disalimentabili; nonché l'aggiornamento dei dati quantitativi relativi ai periodi di erogazione del servizio di salvaguardia precedenti e all'anno 2011;

- dati contabili inerenti le voci patrimoniali ed economiche riportate nei conti annuali separati 2012–2013 redatti ai sensi del TIU e relativi a ciascun anno di erogazione del servizio di salvaguardia,
- dati funzionali alla previsione degli oneri ammissibili al meccanismo di reintegrazione relativi alle variabili rilevanti per il calcolo dell'ammontare riconosciuto per il periodo 2012–2013;
- rispetto alla richiesta dati salvaguardia, sono pervenute le informazioni di Enel Energia, con lettera del 14 ottobre 2014 (prot. Autorità 28281) e di Hera, con lettera del 13 ottobre 2014 (prot. AeeG 27979) mentre Exergia non ha inviato alcuna documentazione;
- dall'analisi dei dati e della documentazione acquisita è emersa la necessità di richiedere specifici chiarimenti, anche al fine di accertare che le informazioni acquisite tramite la richiesta dati salvaguardia fossero veritiere ed attendibili; in particolare:
 - a) Enel ha fornito alcune delle informazioni riferite all'anno 2013 con un dettaglio differente rispetto ai dati precedentemente trasmessi dalla medesima società nell'ambito degli adempimenti periodici previsti dal TIU; per la suddetta società è stato quindi necessario ottenere ulteriori dettagli su specifiche voci finalizzate alla corretta quantificazione dei crediti oggetto del meccanismo di reintegrazione, nonché ulteriori elementi sulle voci relative agli sbilanciamenti e ai costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili;
 - b) per Hera è stato necessario ottenere ulteriori elementi su specifiche voci finalizzate alla corretta quantificazione degli sbilanciamenti e dei costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili;
 - c) è stato altresì verificato che, nell'ambito degli adempimenti periodici previsti dal TIU, Exergia ha omesso di inviare i dati contabili separati per attività anche relativamente agli anni 2012 e 2013, dati necessari per verificare la correttezza delle informazioni comunicate nella richiesta dati salvaguardia (e nell'istanza di partecipazione da inviare alla Cassa), con la conseguenza che la loro mancata disponibilità non consente di calcolare i parametri Ω_I per tale società;
- rispetto a quanto sopra evidenziato:
 - a) sono stati richiesti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie a Enel e a Hera, con lettere 29 ottobre 2014 (prot. Autorità 30459 e 30456);
 - b) sono stati analizzati gli ulteriori elementi forniti da Enel con lettera del 06 novembre 2014 prot. Autorità 31379 e da Hera con lettera del 05 novembre 2014 prot. Autorità 31185 in risposta ai chiarimenti richiesti;
 - c) è stato comunicato ad Exergia, con lettera del 29 ottobre 2014 (prot. Autorità 30455), di non avere ricevuto i dati richiesti, ribadendo altresì le criticità richiamate alla lettera c) del precedente punto;
- in termini generali costituiscono presupposto per l'operatività del meccanismo medesimo:

- a) la verifica della coerenza tra i dati presentati nell'istanza e i dati inviati ai sensi del TIU, anche attraverso la richiesta di specifiche evidenze da inserire nell'ambito della relazione della società di revisione che accompagna l'istanza;
- b) la determinazione dei parametri Ω_I degli esercenti la salvaguardia partecipanti al meccanismo di reintegrazione;
- pertanto, in assenza della verifica di coerenza sopra richiamata o sino alla positiva conclusione – da parte dell'Autorità – del procedimento di determinazione dei parametri Ω_I che riguardano il singolo esercente, la Cassa non può procedere alla quantificazione degli ammontari da riconoscere oggetto dell'istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione eventualmente presentata.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con nota del 29 aprile 2014 (prot. Autorità 11939), Enel ha presentato istanza di riesame del meccanismo di reintegrazione di cui alla deliberazione 370/2012/R/EEL, chiedendo di apportare delle modifiche riguardanti le modalità di determinazione dell'energia non pagata con riferimento agli oneri di cessione del credito, in modo che tale energia venga definita con le medesime modalità stabilite dalla deliberazione 456/2013/R/EEL;
- a seguito della suddetta istanza:
 - a) con comunicazione del 28 luglio 2014 (prot. Autorità 21254) sono stati richiesti gli elementi di dettaglio finalizzati a valutare il merito della proposta;
 - b) Enel ha fornito le suddette informazioni con lettera del 08 settembre 2014 (prot. Autorità 24369);
- in merito all'energia sottostante gli oneri ammessi – per cui riconoscere il parametro Ω_I in luogo del parametro Ω medio associato all'esercente, qualora quest'ultimo parametro risulti superiore al primo – con specifico riferimento agli oneri di cessione:
 - a) la deliberazione 370/2012/R/EEL prevede che tale energia sia definita come l'energia non pagata corrispondente all'ammontare sottostante l'importo complessivo del credito ceduto;
 - b) la deliberazione 456/2013/R/EEL prevede che tale energia corrisponda alla quota di energia elettrica implicita negli importi oggetto di sconti sui crediti ceduti;
- la cessione del credito riduce gli oneri complessivi da reintegrare e, a tale scopo, i sistemi di riconoscimento previsti nell'ambito dei meccanismi sono definiti per mantenere, in capo ai singoli esercenti, l'incentivo a continuare ad effettuare una gestione efficiente del credito anche attraverso la suddetta cessione; proprio al fine di perseguire detta riduzione, con la deliberazione 456/2013/R/EEL è stata introdotta la differente definizione di energia per cui riconoscere il parametro Ω_I

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con lettera del 06 novembre 2014 prot. Autorità 31412, Enel ha chiesto di anticipare al 31 dicembre 2014 i versamenti derivanti dalla quantificazione del meccanismo di reintegrazione per gli anni 2012 e 2013, al fine di concentrare la regolazione degli incassi e dei versamenti nei confronti della Cassa;
- al fine regolare le erogazioni relative al meccanismo di reintegrazione, la Cassa utilizza il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 64 del TIT.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno determinare il parametro Ω_I sulla base dei costi di commercializzazione sostenuti dagli operatori e che, in coerenza con le modalità di determinazione già utilizzate, tali costi:
 - a) comprendano le voci relative alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto;
 - b) non comprendano le voci relative alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
 - c) non comprenda le voci relative alla copertura del rischio creditizio dei clienti disalimentabili;
- sia opportuno prevedere che ai fini della quantificazione del parametro Ω_I del precedente punto:
 - a) il livello dei costi di commercializzazione sia determinato sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento – e trasporto, nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
 - b) il capitale investito netto rettificato (CIN) sia fissato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
 - c) il tasso di remunerazione del capitale netto investito sia fissato sulla base del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC utilizzato per la remunerazione dell'attività di commercializzazione al dettaglio degli esercenti la maggior tutela, adeguato per tenere conto di un livello di tasso nominale;
 - d) l'onere fiscale riconosciuto tenga conto delle esigenze specifiche di copertura dei costi connessi alle imposte delle società di vendita, prevedendo in particolare due specifiche modalità di riconoscimento:

- fissando un *tax rate*, nell'ambito della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto, ad un livello pari a 27,5%, per l'onere fiscale atteso relativo all'IRES;
- attraverso un'apposita componente dimensionata tenendo altresì conto dell'impatto che l'aumento del riconoscimento operato ha sulla determinazione dell'ammontare imponibile ai fini fiscali, per l'onere fiscale atteso relativo all'IRAP;
- sia necessario procedere alla rideterminazione del livello del parametro Ω_I a titolo definitivo per il periodo 2011-2013 sulla base dei dati e delle informazioni relative agli anni 2012 e 2013;
- non sia necessario definire, per gli anni 2012 e 2013, i meccanismi di premio o penalità impliciti nel meccanismo di reintegrazione, in ragione delle analisi condotte sui dati inviati dagli esercenti che mostrano come in tale periodo il peso degli importi incassati rispetto al fatturato mediamente registrato per ciascun esercente, risulti superiore a quanto registrato per il 2011.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia meritevole di tutela l'esigenza, espressa da Enel Energia, di modificare le modalità di definizione dell'energia cui applicare il parametro Ω_I relativamente agli oneri di cessione del credito nei termini previsti con la deliberazione 456/2013/R/EEL; stabilendo in particolare che tale modifica abbia efficacia con riferimento agli oneri di cessione sostenuti successivamente alla presentazione delle istanze di partecipazione relative alla prima applicazione del meccanismo di reintegrazione;
- sia necessario tenere conto, ai fini della richiesta di anticipare al 31 dicembre 2014 i versamenti derivanti dalla quantificazione del meccanismo di reintegrazione, dell'impatto che tale anticipazione può avere sulle giacenze esistenti anche presso altri conti o fondi gestiti dalla Cassa; e che, in ragione del suddetto impatto, sia conseguentemente opportuno:
 - non modificare le attuali previsioni, mantenendo che i versamenti avvengano entro il 31 gennaio 2015;
 - definire specifiche modalità di erogazione degli importi conseguenti alla modifica della definizione dell'energia cui applicare il parametro Ω_I relativamente agli oneri di cessione del credito.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sebbene i dati inviati ai sensi del TIU non consentano di verificarne la completa coerenza con le informazioni comunicate da Enel Energia in merito alla voce relativa ai crediti oggetto del meccanismo di reintegrazione per l'anno 2013, tale aspetto problematico dipende da una mancata evidenziazione di dati di dettaglio relativi alla medesima attività e non a una anomala imputazione di voci di costo

tra le diverse attività oggetto di unbundling contabile; e che pertanto, la verifica di coerenza potrebbe avvenire qualora le indicazioni rese da Enel Energia siano asseverate da una società di revisione;

- in conseguenza di quanto sopra, sia opportuno prevedere che, ai fini della quantificazione degli importi da riconoscere a Enel Energia, la Cassa verifichi che, nell'ambito della relazione della società di revisione che accompagnerà l'istanza di partecipazione di tale esercente, sia esplicitata la coerenza tra gli importi relativi ai crediti non riscossi del 2013 dichiarati nell'istanza medesima con quanto comunicato ai sensi del TIU;
- a fronte dell'omessa trasmissione da parte di Exergia dei dati contabili separati per attività prevista dal TIU e delle informazioni richieste, non sussistano i presupposti per procedere al calcolo dei parametri Ω_j relativi a tale società; e che, in assenza della determinazione del valore del parametro Ω_j relativo a Exergia, al fine comunque di garantire alla società di beneficiare del meccanismo di reintegrazione qualora provveda a fornire i dati contabili richiesti dal TIU, sia opportuno sospendere la partecipazione di Exergia al meccanismo nelle more di tale adempimento, e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere che alla deliberazione 370/2012/R/EEL siano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) al comma 3.3, le parole “richiesta di rimborso.” della definizione del credito non riscosso, CNR_i , sono sostituite con le parole “richiesta di rimborso o a effettuare il versamento al momento dell'incasso del relativo credito.”;
 - b) al comma 4.1, la definizione dell'energia fornita è sostituita con la seguente:

“- E_i è l'energia sottostante gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione fornita dall' i -esimo esercente partecipante, espressa in MWh e calcolata ai sensi del comma 4.4;”;
 - c) il comma 4.3 è sostituito con il seguente:

“ 4.3 L'ammontare AR_i per ciascun esercente che presenta istanza di partecipazione entro il 30 novembre 2014 è determinato ipotizzando che si verifichi sempre la condizione $0,95 * \overline{I_i^{AMM}} \leq I_i^{AMM} < 1,05 * \overline{I_i^{AMM}}$. Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di applicazione dei meccanismi di premio o penalità impliciti nella formula di

determinazione dell'ammontare AR_i per gli esercenti che presentano istanza di partecipazione oltre il suddetto termine.”;

d) il comma 4.4 è sostituito con il seguente:

“ 4.4 L'energia sottostante gli oneri ammessi, E_i , è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali e alla base:

- a) degli importi complessivamente non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non riscosso CNR_i ;
- b) dei crediti ceduti, in riferimento ai quali sono determinati gli oneri di cessione OCC_i , calcolata come l'energia prelevata:
 - (i) complessivamente non pagata dai clienti finali in relazione ai quali sono calcolati gli oneri di cessione ammessi, nei casi di cessioni di crediti effettuate prima della presentazione dell'istanza di partecipazione relativa alla prima applicazione del meccanismo;
 - (ii) corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti ceduti considerati negli OCC_i , nei casi di cessioni di crediti effettuate successivamente.

e) al comma 5.1 è aggiunta la seguente lettera c):

“c) le variazioni delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di reintegrazione AR_i entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dall'anno 2015.”;

f) al comma 5.8 le parole “passato e per l'anno 2011 dell'esercizio attuale” sono eliminate;

g) al comma 7.1, le lettere b) ed e) sono soppresse;

h) la tabella 2 è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 2 - Parametri Ω_{li} per esercente la salvaguardia

Procedura concorsuale	Esercente la salvaguardia	Ω_{li} €MWh
1/5/2008 - 31/12/2008	Enel Energia	4,96
	Exergia	Determinazione sospesa
2009-2010	Enel Energia	8,19
	Hera Comm	1,74
	Exergia	Determinazione sospesa
2011-2013	Enel Energia	7,93
	Hera Comm	6,48
	Exergia	Determinazione sospesa

2. di stabilire che ai fini dell'erogazione degli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante, di cui all'articolo 4 della deliberazione 370/2012/R/EEL, fermo restando quanto previsto dal punto 3., la Cassa utilizzi il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 64 del TIT e che le suddette erogazioni avvengano:
 - a) entro il 31 gennaio 2015, per un importo fissato pari all'ammontare di reintegrazione determinato considerando, relativamente agli OCC_i , un livello pari al massimo tra zero e gli oneri di cessione riconoscibili applicando l'energia sottostante tali oneri, E_i , di cui al punto (i), lettera b) del comma 4.4 della deliberazione 370/2012/R/EEL;
 - b) entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di cui alla lettera c) del comma 5.1 della deliberazione 370/2012/R/EEL per un importo pari alla differenza tra l'ammontare di reintegrazione AR_i e quanto erogato ai sensi della precedente lettera a);

3. di prevedere che:
 - a) per Exergia non siano effettuati i versamenti di cui al punto 2. fino alla quantificazione dei parametri Ω_{li} e che tale quantificazione verrà effettuata dall'Autorità successivamente all'invio da parte di tale società delle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU, relative agli esercizi che si aprono dopo il 31 dicembre 2010;
 - b) per Enel Energia siano effettuati i versamenti di cui al punto 2. solo qualora, e nella misura in cui, la Cassa verifichi che, nell'ambito della relazione della società di revisione che accompagna l'istanza di partecipazione, sia specificata la coerenza degli importi relativi ai crediti non riscossi relativi all'anno 2013 dichiarati nell'istanza stessa con quanto comunicato ai sensi del TIU;

4. di comunicare il seguente provvedimento alla Cassa per i seguiti di competenza nonché a Enel Energia, Exergia ed Hera;
5. di prevedere che, in esito alla quantificazione di Cassa degli ammontari *ARi* spettanti agli esercenti, l'Autorità provveda all'aggiornamento, qualora necessario, del corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'articolo 25bis del TIS;
6. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 370/2012/R/EEL, come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni